C O M U N E D I A G N A N A C A L A B R A

- Provincia di Reggio Calabria -

Statuto

TESTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 23 DEL 29-09-2006

- *In corsivo sono riportate le abrogazioni fatte allo Statuto*

- In neretto le modifiche ed integrazioni fatte allo Statuto

INDICE (nuovo)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
ART. 1 - PRINCIPI GENERALI .....
ART. 2 - ELEMENTI DISTINTIVI: TERRITORIO, SEDE, STEMMA E GONFALONE.....
ART. 3 - FUNZIONI DEL COMUNE .....

TITOLO II - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI......
ART. 4 - GLI ORGANI.....
ART. 5 - ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI .....
ART. 6 - IL CONSIGLIO COMUNALE .....
ART. 7 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE .....
ART. 8 - CONSIGLIERI E LAVORI CONSILIARI
ART. 8 BIS - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI .....
ART. 9 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI
ART. 9 BIS - PROROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI.....
ART. 10 - GRUPPI CONSILIARI
ART. 10 BIS - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.....
ART. 11 - PRIMA CONVOCAZIONE.....
ART. 12 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.....
ART. 13 - LA GIUNTA .....
ART. 14 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE .....
ART. 15 - MOZIONE DI SFIDUCIA .....
ART. 16 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA .....
ART. 17 - IL SINDACO .....
ART. 18 - COMMISSIONI CONSILIARI.....

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
ART. 19 - PRINCIPI GENERALI .....
ART. 20 - CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI .....
ART. 21 - PARERI
ART. 21 BIS - LE DETERMINAZIONI E I DECRETI .....
ART. 22 - FUNZIONI ATTRIBUITE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI
ART. 22 BIS - INCARICHI A CONTRATTO .....
ART. 23 - UNIONE TRA COMUNI .....

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE SERVIZI PUBBLICI
ART. 24 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI .....

TITOLO V - ATTIVITA' E COLLABORAZIONE TRA COMUNI, PROVINCIA E COMUNITA' MONTANA
ART. 25 - ASSOCIAZIONE DI COMUNI.....
ART. 26 - FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE **DELEGHE** .....

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE.....
ART. 27 - CITTADINANZA E ALBO ASSOCIAZIONI .....
ART. 28 **-** INTERROGAZIONI E PROPOSTE, ISTANZE E PETIZIONI POPOLARI
ART. 28 BIS - CONSULTAZIONE POPOLARE .....
ART. 29 - REFERENDUM POPOLARI .....

TITOLO VII - ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
ART. 30 (EX ART. 35) - DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E D'INFORMAZIONE AI CITTADINI.....
ART. 36 - DIRITTO DI INFORMAZIONE
ART. 31 DIRITTO DI INTERVENTO.....

TITOLO VIII - FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE
ART. 32 **-** PRINCIPI E CRITERI DI FINANZA LOCALE .....
ART. 33 **-** CONTROLLO ECONOMICO E DI GESTIONE.....
ART. 34 **-** REGOLAMENTO DI CONTABILITA' .....
ART. 35 **-** REVISORI DEI CONTI: NOMINA E FUNZIONI .....

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI
TERMINI PER L'ADEGUAMENTO O L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI
ART. 41 - REGOLAMENTO LAVORI CONSILIARI E GIUNTA.....
ART. 42 - REGOLAMENTO UFFICI E PERSONALE.....
ART. 43 - REGOLAMENTO RAPPORTI ORGANISMI ASSOCIATIVI E SVOLGIMENTO REFERENDUM .....
ART. 44 - ADEGUAMENTO REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RILASCIO COPIE .....
ART. 45 - DEROGHE AI TERMINI .....
ART. 36 - PARI OPPORTUNITA' .....
ART. 36 BIS – COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

TITOLO IX DISPOSIZIONE FINALE
ART. 37 – DISPOSIZIONE FINALE

C O M U N E D I A G N A N A C A L A B R A

(Premessa allo Statuto Comunale)

Brevi lineamenti di storia municipale

Agnana Calabra - 670 abitanti al 01/09/2006 - è costituito dall'omonimo centro.
Il territorio è di Kmq. 8,35 e confina con i comuni di Canolo, Gerace, Mammola, Siderno e si estende sul versante Nord-orientale dell'Aspromonte, sulla riva sinistra della fiumara Novito, lungo la base dello spuntone del Monte Guardia (altezza m. 524..
L'abitato si allunga irregolarmente sulle pendici di una collina che si affaccia sul torrente Novito ed è posto a 280 m. sul livello del mare. Dista 114 km. da Reggio Calabria percorrendo la strada provinciale fino al suo ricongiungimento con la SS.106 attraversando i centri abitati di Siderno Sup. e Siderno Mar.

Pare che Agnana sia sorta attorno al 1343 nei pressi di un convento di monaci basiliani collocato in cima al monte Sant'Agnana - donde il nome -.
Ivi, ad opera del Barone di Mammola, sono stati insediati gli addetti alla custodia dei numerosi armenti della zona ed alcune famiglie contadine per la coltura delle terre.

Nel febbraio del 1550 Giovanbattista Carafa, marchese di Castelvetere (oggi Caulonia) cedette per 7.000 ducati i casali di Agnana e Mammola a Giovanni Gagliego, e dopo appena un secolo la stessa Agnana divenne casale di Mammola.

Nel 1667, Diego Joppolo ne faceva vendita a Maria Ruffo la quale comprava il casale a nome del figlio Giovanni Spina da Melicucco.
Successivamente passò ai Barreta Gonzaga che lo vendettero nel 1748 ai De Gregorio il cui dominio restò fino al 1806, anno dell'eversione della feudalità.

Il terribile terremoto del febbraio del 1783, che procurò la morte a 10 persone e produsse danni valutati intorno ai 30.000 ducati, diroccò anche la chiesa del patrono San Basilio.
Questa, prontamente ricostruita, fu quasi di nuovo distrutta da un uragano il 23 gennaio del 1885.
Ma già in precedenza (14.3.1813. un altro uragano aveva causato ingenti danni alle abitazioni e agli edifici sacri.
Inoltre il paese venne interamente e duramente colpito dal terremoto del 1905.
L'ordinamento francese del 1811 e Ferdinando II di Borbone (con sua legge 1.5.1816. classificarono Agnana (594 ab.), villaggio di Canolo.
Venne elevato a comune nel 1841, passando così dal circondario di Gerace a quello di Siderno, allora costituito.

Assunse l'attuale denominazione nel 1881. Nel 1933 veniva disposto il consolidamento

dell' abitato a totale carico dello Stato.
Agnana diede i natali a Rocco Nicola Sità (1.12.1908., definito anarchico e "propugnatore di idee non tollerabili dal regime fascista".
Nel 1946 fu eletto sindaco l'avv. Domenico Mammoliti.

Un momento altamente significativo per Agnana risale al 19 maggio del 1846, quando Ferdinando II di Borbone, accompagnato dalla moglie Maria Teresa d'Austria e dall'erede al trono principe Francesco, si recò a visitare i giacimenti minerari di lignite e antracite. Questi, oltre ad essere di qualità eccellente, costituivano fondate speranze di occupazione e sviluppo per le popolazioni del circondario.
L'estrazione dei minerali, dal 1842 al 1863, fu effettuata dalla ditta anglo-francese Bech e Daniel.
Successivamente vi furono saltuari periodi di estrazione dei minerali ad opera del garibaldino Achille Fazzari. L'antracite è stata utilizzata per la costruzione della linea ferrata Roma/Frascati (1882..

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di AGNANA CALABRA**,** ente autonomo entro l'unità della Repubblica, esercita le proprie funzioni e quelle delegate nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e dalle direttive comunitarie**.** Le funzioni delegate possono essere esercitate solo se, contestualmente, vengono assicurate dallo Stato o dalla Regione le relative risorse finanziarie necessarie.

2. Il Comune di AGNANA CALABRA rappresenta la Comunità Agnanese e ne cura prioritariamente gli interessi, promuovendone lo sviluppo economico, socio-culturale e perseguendo obiettivi di progresso civile e democratico per contribuire a determinare un miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

3. Il Comune di AGNANA CALABRA favorisce il rapporto con la Regione, la Provincia, la Comunità Montana della Limina e i Comuni, limitrofi e non, al fine di ricercare forme e metodi di collaborazione, di cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.

4. Il Comune di AGNANA CALABRA promuove, favorisce ed indirizza l'attività di soggetti pubblici e privati che abbiano come unica finalità lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità e sempre nei limiti di quanto previsto dal presente Statuto o dai successivi atti regolamentari o amministrativi.

5. Spetta al Comune coordinare l'erogazione di servizi resi anche da soggetti pubblici e privati, per armonizzarli con le esigenze complessive della comunità.

6. Il Comune di AGNANA CALABRA, assume come proprio principio generale la lotta alla delinquenza organizzata e mafiosa, indicandola come una delle cause più gravi che impediscono lo sviluppo economico e sociale della collettività e che turba profondamente la pacifica, civile e laboriosa esistenza di questa cittadinanza;

7. Ai fini di cui al comma precedente il Comune di AGNANA CALABRA accetta e fa proprio il codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia nella seduta del 23 gennaio 1991 e che si allega al presente Statuto al N.1;

8. Prima di procedere alle nomine di propri rappresentanti presso altri Enti, Associazioni, Consorzi, il Consiglio Comunale e la Giunta Municipale, ovvero il Sindaco *per quanto previsto dall'Art. 36 della Legge 08.06.90, n° 142*, devono acquisire agli atti d'Ufficio dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa dal candidato ai sensi dell'art. 20 della Legge 04.01.1968, n°15, di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 1. e 2. del codice di autoregolamentazione di cui al precedente comma 7.

ART. 2

ELEMENTI DISTINTIVI: TERRITORIO, SEDE, STEMMA E GONFALONE.

1. Il territorio del Comune di AGNANA CALABRA ha una estensione di 835 Ha, indicato nelle mappe catastali dal n.1 al n.9 e confinante:

a Nord: con il Comune di Mammola;
a Sud: con il Comune di Gerace;
a Est: con il Comune di Siderno;
a Ovest: con il Comune di Canolo;

2. I beni di proprietà comunale, mobili e immobili, distinti in demaniali e patrimoniali, sono quelli risultanti dall'apposito rendiconto da approvare con deliberazione della Giunta Municipale e vengono annualmente aggiornati e revisionati in occasione dell'approvazione del conto consuntivo. Il rendiconto dei beni di proprietà comunale viene allegato al conto consuntivo come parte integrante dello stesso.

3. Il Consiglio, la Giunta, le Commissioni consiliari formalmente costituite si riuniscono, di norma, nella sede comunale che è ubicata nel Palazzo civico sito in Via Roma, 93.

4. Per motivi particolari o eccezionali possono tenersi riunioni in luoghi diversi:

a) del Consiglio Comunale, su determinazione della Giunta Municipale, o a richiesta di un 1/3 dei Consiglieri assegnati ovvero del Sindaco per comprovati motivi di urgenza da comunicare contestualmente agli Assessori e ai Capigruppo Consiliari;

b) della Giunta Municipale e delle Commissioni Consiliari qualora il rispettivo Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo ravvisassero;

5. I suddetti organi collegiali possono riunirsi per gli stessi motivi e con le modalità di cui al punto 4 anche in sedi al di fuori del territorio comunale, se in concomitanza con riunioni di altri analoghi organismi regionali, comunali, provinciali e della Comunità Montana per discutere o deliberare su medesimi argomenti posti all'O.d.G., di interesse anche per il Comune di AGNANA CALABRA.

6. Ai componenti elettivi gli organi collegiali nell'ipotesi di cui al comma 5. spetterà l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio nei modi previsti dalla vigente legislazione.

7. Il Comune ha un proprio Stemma e un proprio Gonfalone che vengono confermati.

8. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

9. Eventuali modifiche allo Stemma o al Gonfalone, così come l'uso o la riproduzione da parte di terzi, sono consentiti esclusivamente previa deliberazione del Consiglio Comunale.

10. L'adesione ufficiale del Comune di AGNANA CALABRA con la partecipazione del Gonfalone municipale a manifestazioni, riti, solennità militari civili e religiose è disposta dalla Giunta Municipale con proprio atto formale da comunicare ai capigruppo consiliari. In casi di comprovata urgenza provvede il Sindaco con proprio motivato provvedimento dandone contestuale comunicazione agli Assessori e ai Capigruppo Consiliari.

ART. 3
FUNZIONI DEL COMUNE

1. Spettano al Comune di AGNANA CALABRA tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione, l'ambiente e il territorio comunale e specificatamente nei seguenti settori:
- servizi sociali;
- assetto, utilizzazione e salvaguardia dell'ambiente e del territorio;
- sviluppo economico;

2. Precipuamente il Comune di AGNANA CALABRA svolge, avvalendosi dei propri Uffici, le seguenti funzioni amministrative nell'ambito del proprio territorio:

a) programmazione e pianificazione del territorio comunale;
b) tutela, valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente;
c) tutela, valorizzazione e salvaguardia dei beni artistici e culturali;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, raccolta, smaltimento dei RR.SS.UU. e depurazione delle acque reflue;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle altre fonti energetiche;
f) viabilità, traffico e trasporti;
g) servizi per la distribuzione commerciale;
h) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola e degli altri servizi urbani;
i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale;
l) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

3. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti, nei limiti di legge.

TITOLO II

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI.

ART. 4
GLI ORGANI

1. Sono organi del Comune:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Municipale;
- il Sindaco.

2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta è organo di governo del Comune, collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio.

4. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, ufficiale sanitario.

ART. 5
ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'Ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate sono disciplinate nel rispetto della *Legge 8 giugno 1990, n.142* **del dlgs n° 267/2000** e successive modifiche ed integrazioni, e delle riserve di legge, nonché, dalle disposizioni del presente Statuto.

ART. 6
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta, fissa le modalità attraverso le quali vengono fornite al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Il Regolamento, altresì, disciplina l'attività e la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio finanziamento e per quello dei gruppi consiliari.

3. Il Consiglio Comunale:
   a) esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo;
   b) la sua elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento sono regolati dalla legge;

c) conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità;
d) ispira la propria azione al principio di solidarietà.

4. Gli atti fondamentali di esclusiva competenza del Consiglio sono quelli previsti dalla legge o direttamente attribuiti dal presente Statuto.

5. Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'ente da parte del Consiglio Comunale deve intendersi l'approvazione degli obiettivi nascenti da un complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti, nonché il riscontro di risultati raggiunti, attraverso l'esame e il controllo dei conti consuntivi, delle relazioni della giunta e del revisore, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni e le interpellanze, le indagini conoscitive che prevedano altresì l'audizione degli organi monocratici, del segretario del comune e dei dipendenti. Con specifica deliberazione il Consiglio può procedere ad indagini con scopi conoscitivi, nominando apposita commissione, al fine di acquisire informazioni dati e documentazione utili all'attività consiliare avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.

6. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone. Il Consiglio si riunisce in sedute di prima convocazione con l'intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco o che presiede in sua vece. Le deliberazioni si intendono approvate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, escludendo dal computo le astensioni. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti. Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto che avrà riportato il maggior numero di voti.

ART. 7
COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1.Sono di competenza del Consiglio Comunale, oltre alle attribuzioni di cui all'art.*32 della legge n.142/90* **42 del dlgs n° 267/2000** e successive modifiche ed integrazioni :

a) l'adozione di un documento di indirizzi che contenga un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate ed alle spese correnti e agli investimenti e che determini, su questa base, le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi, in termini qualitativi e quantitativi ;
b) stabilire quali addetti al servizio di polizia municipale, muniti della qualità di agente di pubblica sicurezza, possano portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previste dal regolamento anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'Ente (art.17, comma 134, legge n.127/97).

ART. 8
CONSIGLIERI E LAVORI CONSILIARI

I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

1. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio, ha diritto di :
a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio ;
b) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni ;
c) intervenire nelle discussioni del Consiglio ;
d) ottenere dal Segretario Comunale e dai funzionari del Comune, nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto in casi specificatamente determinati dalla legge.

3. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione di consiglieri sono regolati dalla legge.

4. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione in carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze, a parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

5. Ai consiglieri comunali per l'espletamento del loro mandato spettano:

a) il gettone di presenza nella misura stabilita dal **Dlgs n° 267/2000 e s.m.i.** per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute consiliari o delle commissioni delle quali fanno parte. Nel caso di partecipazione di più riunioni nella stessa giornata spetta un solo gettone;
b) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché l'indennità di missione alla condizioni previste dal 1° comma dell'art. 1 e dal 1° e 2° comma dell'art.3 della L. 18/12/1973 n° 836 e per l'ammontare stabilito dal n° 2 della tabella "A" allegata alla medesima legge e successive modificazioni, qualora gli amministratori, che in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del Comune, previa autorizzazione del Capo dell'amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi o del Presidente del Consiglio nel caso di consiglieri.

ART. 8 BIS
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

L'interrogazione e l'interpellanza **deve essere scritta e firmata dal consigliere o dai consiglieri proponenti e và presentata al Sindaco.**
Ad essa deve essere data risposta nel termine massimo di trenta giorni. La risposta può essere data per iscritto, sempre quando così abbia richiesto il proponente, o oralmente, previa iscrizione all'ordine del giorno, in aula.
La mozione **deve essere presentata al Sindaco in forma scritta e firmata dal**

consigliere o dai consiglieri che la propongono. E' scritta all'ordine del giorno della seduta successiva ed è sottoposta all'approvazione del consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

ART. 9
DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. Decade il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a cinque sedute consecutive del Consiglio Comunale, sia ordinarie che straordinarie.
La decadenza è pronunziata dal Consiglio Comunale su iniziativa del Sindaco in qualità di presidente del Consiglio Comunale o di un qualsiasi consigliere.
Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Il Consiglio Comunale esamina e delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate.

ART. 9 BIS
PROROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI

Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.
Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite.
Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

ART.10
GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi **e ne danno comunicazione scritta al Sindaco che ne ufficializza la costituzione nella prima seduta del Consiglio Comunale.**

2. *La costituzione di gruppi consiliari avviene secondo le modalità disciplinate nel regolamento del Consiglio Comunale.*

3. Vengono assegnate ai gruppi le strutture per lo svolgimento delle proprie funzioni, come da regolamento.

4. E' istituita la conferenza dei capigruppo, *definita nei compiti da apposito regolamento.*

ART. 10 BIS
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

La conferenza dei capigruppo è organo consultivo del Presidente del Consiglio o del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio.
Su alcuni argomenti e problematiche di particolare rilevanza pubblica e/o per la collettività il Presidente del Consiglio o il Sindaco in tale veste può convocare la conferenza dei capigruppo per una preventiva esamina dell'argomento da portare all'esame del Consiglio Comunale.
Ciascun capogruppo può chiedere al Presidente del Consiglio o al Sindaco in tale veste la convocazione della conferenza dei capigruppo su questioni di particolare rilevanza e/o per la collettività.

ART. 11
PRIMA CONVOCAZIONE

1. Nella prima seduta il Consiglio, convocato e presieduto dal Sindaco neo eletto, provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità ai sensi delle leggi dello Stato disponendo le eventuali surroghe.

2. Agli adempimenti di cui sopra il Consiglio procede in seduta pubblica ed a valutazione palese.

ART.12
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco - presidente, o chi ne fa le veci nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto :

- ne dirige i lavori ;
- assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni ;
- concede la parola ;
- proclama il risultato delle votazioni ;
- valuta la congruità dei documenti presentati dai consiglieri in relazione all'ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità in relazione a quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento.

ART.13
LA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di 2 assessori minimo a un numero di quattro assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà

comunicazione al Consiglio **nella prima seduta successiva all'elezione.**

3. Il Sindaco può nominare assessori, nel numero di uno, anche cittadini al di fuori dei componenti del Consiglio eletto, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

4. Il decreto di nomina degli assessori deve essere adottato in forma scritta ed essere accettato dai soggetti destinatari la nomina.

ART**. 14**
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni .

2. La Giunta adotta gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario Comunale, dei responsabili dei servizi.

3. La Giunta riferisce almeno una volta l'anno al Consiglio sulla proposta attività e, svolge funzioni di impulso nei confronti dello stesso.

4. Spetta altresì alla Giunta l'adozione del regolamento **sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.**

4. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

5. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, pena decadenza.

ART.15
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata, motivata e sottoscritta ai sensi delle leggi vigenti.

ART.16
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.

2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4. Le modalità di convocazione e funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

5. Il Segretario Comunale assiste alle riunioni della Giunta e cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, in sua vece, presiede la seduta, e dal Segretario stesso.

ART.17
IL SINDACO

1. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è il Capo dell'Amministrazione e la rappresenta.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il Sindaco entro trenta giorni **dall'insediamento** presenta, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Il Sindaco sovrintende all'attività e all'organizzazione del Comune, con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi burocratici di amministrazione;

5. Esercita inoltre funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria dell'attività politico-amministrativa del Comune;

6. Il Sindaco può provvedere, con proprio atto formale da comunicare al Consiglio nella prima seduta utile successiva, ove non sia stato già previsto nel documento programmatico, all'organizzazione delle attività della Giunta Municipale per settori omogenei provvedendo nel contempo a individuare gli assessori ai quali è conferita la cura dei settori medesimi;

7. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. **L. 08/06** Il Sindaco, in casi d'emergenza, connessi al traffico e/o con l'inquinamento acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli

uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti *di cui al comma 2 dell'art. 38 della /1990 n° 142*

9. Al Sindaco sono trasferite le competenze del Prefetto in materia di avvertimenti alla popolazione delle situazioni di pericolo a causa di calamità naturali e connesse con esigenze di protezione civile di cui all'art. 36 del D.P.R. 06/02/1981 n° 66.

10. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio, definisce i requisiti di idoneità richiesti per coprire le cariche, le nomine e le designazioni.

ART. 18
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale all'inizio di ogni tornata amministrativa oltre alle Commissioni consiliari espressamente previste da leggi nazionali e regionali può istituire nel suo seno Commissioni consultive permanenti assicurando la rappresentanza alla minoranza. Le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni e le modalità di voto sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni consiliari speciali temporanee aventi funzioni di controllo, o di indagine, o di inchiesta, o di garanzia per riferire al Consiglio su argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.

3. La presidenza delle Commissioni di cui la comma 2 del presente articolo è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 19
PRINCIPI GENERALI

1. L'attività amministrativa del Comune si ispira ai principi di democrazia, di funzionalità, di efficienza, di efficacia e di economicità di gestione, di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Direttore Generale, se nominato, o al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi;

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e dalla Legge;

3. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative o aree funzionali, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto;

4. Ad ogni unità organizzativa o area funzionale è preposto un responsabile a prescindere dalla qualifica direttiva, dirigenziale o di concetto attribuita e che risponde dello svolgimento dei singoli procedimenti amministrativi, come disciplinato da apposito regolamento.

5. Il Segretario del Comune e i dipendenti non possono svolgere attività lavorative che possono far insorgere un conflitto di interesse con l'Ente. Lo svolgimento di attività lavorativa retribuita presso Enti pubblici o soggetti privati deve essere preventivamente autorizzata, caso per caso, e per rapporti definiti nel tempo, previa verifica della suddetta condizione.

ART. 20
CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative o area funzionale per favorirne l'attività per progetti e programmi è istituita la conferenza permanente dei responsabili dei servizi che è presieduta e diretta dal Direttore Generale, ove nominato, o dal Segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento;

2. Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto, con particolare riferimento alle prerogative degli organi elettivi, alla conferenza dei servizi spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative e istruttorie;

ART. 21
PARERI

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

ART. 21 BIS
LE DETERMINAZIONI E I DECRETI

Gli atti dei funzionari responsabili non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge, dello statuto o dei regolamenti, assumono la denominazione di "determinazioni".
Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".

ART. 22
FUNZIONI ATTRIBUITE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

1. Al Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, spettano le funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa.

2. Il Segretario Comunale, sulla base di un atto del Sindaco, adotta gli atti di competenza dei responsabili di area o settore che, per qualsiasi ragione, non siano attribuiti o attribuibili ad un responsabile ovvero in caso di vacanza del posto.

3. Il Sindaco nomina il Segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75 dell'art.17, legge 127/97. Può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa delibera della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

4. Ai responsabili degli uffici ovvero delle aree funzionali sono attribuite le competenze previste dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART. 22 BIS
INCARICHI A CONTRATTO

La copertura dei posti di responsabilità dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

ART.23
UNIONE TRA COMUNI

1. E' data facoltà al Comune di consorziarsi con altri Enti fino al raggiungimento di 15.000.000 abitanti, anche al fine della nomina del Direttore Generale.
2. Il Comune ha facoltà di unione con più Comuni al fine di gestire, in forma associata, più servizi..
3. Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
4. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
5. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzione ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE SERVIZI PUBBLICI

ART. 24
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale;

2. Il Comune per la gestione dei servizi pubblici locali può avvalersi di una delle seguenti forme giuridiche definite **dalla legge.**
- gestione diretta, in economia;
- concessione a terzi;
- a mezzo di azienda speciale;
- a mezzo di istituzione;
- a mezzo di società per azione a capitale misto con prevalenza di capitale pubblico;
- a mezzo di associazioni di volontariato;

3. *Il Consiglio Comunale approva annualmente, contestualmente alla relazione previsionale e programmatica e della quale costituisce allegato, il Piano Generale dei servizi svolti dal Comune, dal quale sia facilmente rilevabile:*
- l'oggetto e la finalità dei servizi;
- le dimensioni e le caratteristiche dei servizi ovvero le dotazioni patrimoniali e il personale comunque utilizzato;
- la conferma o meno della forma di gestione prescelta previa valutazione finanziaria comparativa per il suo esercizio;

- il piano finanziario di investimento e di gestione.
4. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano Tecnico-finanziario che contenga congrue motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento alle altre forme di servizi gestiti dal Comune;

5. La valutazione comparativa deve dare espressamente conto di tutte le altre forme di gestione possibili, ivi comprese quelle di associazioni mediante convenzione, unione di Comuni e consorzio, anche previo accordo di programma;

6. In sede di prima applicazione del presente articolo il Consiglio Comunale effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di valutare se le forme di gestione in atto siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nelle leggi e nello Statuto;

7. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, Il Consiglio Comunale assume le iniziative di propria competenza volte alla scelta delle forme più ottimali di gestione le cui modalità di esercizio debbono rendere effettivi i principi di partecipazione e di massima tutela dei cittadini utenti;

8. Il personale dipendente dal Comune adibito a servizi per cui sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta deve essere obbligatoriamente assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso il Comune se la relativa dotazione organica, anche a seguito di revisione, lo consenta;

9) Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la gestione e l'organizzazione dei servizi dovranno essere previsti precisi criteri e forme di accordo fra il soggetto attuativo e il Comune idonei a garantire: la revoca immediata della eventuale concessione; la rescissione contrattuale, l'indennizzo in caso di danni e quanto altro necessario per assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

TITOLO V

ATTIVITA' E COLLABORAZIONE TRA COMUNI, PROVINCIA E COMUNITA' MONTANA

ART. 25
ASSOCIAZIONE DI COMUNI

1. Il Comune, d'intesa con gli altri Comuni limitrofi e con la provincia, promuove una politica di aggregazione per inserire il suo territorio, anche attraverso le unioni di Comuni prevista dall'art. 26 della Legge n° 142, come sostituito dall'art. 6 comma 5 della L. 3 agosto 1999 n° 265, in una dimensione necessaria allo sviluppo economico, dell'occupazione, dell'imprenditoria, delle infrastrutture e dei servizi;

2. Per le finalità di cui al punto precedente, il Comune:

a). propone alla provincia specifici indirizzi per la determinazione del piano di assetto territoriale provinciale e dei programmi pluriennali di sviluppo;

b). concorda con la Regione il programma, di cui al 2° comma dell'art. 11 della Legge n° 142/90, come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L. 3 agosto 1999 n° 265, predisposto da quest'ultima, di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovra comunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione;

c). stipula apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Le convenzioni per la gestione coordinata di servizi, a favore di più Comuni, possono prevedere la creazione di uffici unici, con personale distaccato, presso un solo Comune.

Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali per lo svolgimento di funzioni, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di consentire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
I rapporti tra enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e degli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.
Per l'esercizio di servizi imprenditoriale o di altra natura e per l'esercizio associato

di funzioni, il comune può partecipare a consorzi. Lo statuto del consorzio e la convenzione tra gli enti consorziate sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 26
FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE

1. *Spetta al Consiglio Comunale, con proprio atto formale, promuovere forme associative tra Enti previste dal Capo VIII della Legge n 142/90;*

2. La proposta deve indicare i vantaggi derivanti per l'Ente dal punto di vista finanziario, dello sviluppo economico e sociale e dell'occupazione;

3. Il Consiglio può delegare il Sindaco e/o la Giunta Municipale a compiere le formalità preliminari per la costituzione di una delle forme associative fermo restando la competenza esclusiva del Consiglio stesso per qualunque costituzione che impegni il Comune.

4. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente;

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 27
CITTADINANZA E ALBO ASSOCIAZIONI

1. Ai sensi del presente titolo si considerano cittadini tutti coloro che:
- sono iscritti nell'Anagrafe del Comune;
- sono iscritti nell' A.I.R.E. e siano temporaneamente presenti nel territorio comunale;
- abbiano un rapporto qualificato con il territorio comunale per motivi di lavoro, di utenza dei servizi, desumibile dai ruoli delle imposte comunali;

2. Il Comune favorisce la formazione e lo sviluppo di organismi associativi, sul proprio territorio, che abbiano finalità pubbliche;

3. A tal fine, la Giunta Comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, a seguito del deposito di copia dello Statuto dell'associazione e della comunicazione della sede ed il nominativo del legale rappresentante;

4. Ciascuna delle associazioni registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui opera;

5. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta , che comunque non devono essere inferiori a 15 giorni;

6. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici o mettere a disposizione strutture, beni o servizi da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa. Le modalità sono stabilite in apposito regolamento in modo da garantire pari opportunità a tutte le associazioni;

7. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego;

8. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento delle condizioni della vita civile e sociale;

9. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale;

10. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita;

11. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto;

12. (3) Con apposito Regolamento il Comune disciplinerà forme, criteri e modalità di partecipazione degli organismi associativi all'amministrazione locale;

13. (4) E' istituito un Albo dove vengono iscritti, a domanda, e con deliberazione del Consiglio Comunale, gli organismi associativi che operano nel Comune. Nella domanda di iscrizione devono essere indicate:
- le finalità perseguite;
- la relativa attività;
- la consistenza associativa;
- gli organi e i soggetti dotati di rappresentanza esterna;
- l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;

14. (5)Gli organismi associativi possono pronunciarsi con risoluzioni su cui gli organi comunali competenti hanno obbligo di pronuncia.

ART. 28
INTERROGAZIONI E ISTANZE POPOLARI

1. I cittadini, in forma individuale o associata, possono rivolgere al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale, interrogazioni con le quali chiedere ragioni di determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento di interesse della comunità, nonché proposte e petizioni;

2. Il Comune ha l'obbligo di ricevere, esaminare e rispondere entro trenta giorni;

3. Il Regolamento di cui al punto 12. del precedente articolo dovrà disciplinare i tempi e le forme di proposizione e di risposta e le modalità di pubblicità della decisione dell'organo competente e ogni altro criterio per rendere effettive tali facoltà dei cittadini.

4. Gli organi dell'Ente sono tenuti a riscontrare le istanze e le petizioni sottoscritte da almeno 50 cittadini che abbiano i requisiti per essere iscritti nelle liste elettorali.

Cittadini singoli o associati possono presentare proposte, accompagnata da una relazione illustrativa, per l'adozione di deliberazioni rientranti nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione. La proposta deve recare non meno di 5 sottoscrizioni raccolte nelle forme legali non più di un mese prima del deposito.
Acquisito il parere dei responsabili dei servizi interessati, il Sindaco la trasmette al consiglio comunale che deve adottare le proprie determinazioni entro novanta

giorni dal ricevimento della stessa da parte del Sindaco.
Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicati all'albo pretorio e comunicate al primo firmatario.
Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.
Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco *istanze (interrogazioni)* per iscritto, in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa. La risposta deve essere motivata, data per iscritto entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza ed adeguatamente pubblicizzata.
Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva *(petizioni)* . la raccolta di adesioni alla petizione può avvenire senza modalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione, con la sola indicazione del domicilio dei sottoscrittori.
La petizione è rivolta al Sindaco, il quale, entro 10 giorni dalla presentazione, l'assegna all'organo competente che deve pronunciarsi entro i successivi 30 giorni.

ART. 28 BIS
CONSULTAZIONE POPOLARE

Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire i pareri e proposte della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.
La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinioni da affidare di norma a ditte specializzate.

ART. 29
REFERENDUM POPOLARI

1. E' possibile indire referendum propositivi e consultivi ed abrogativi che abbiano per oggetto atti amministrativi di interesse generale e di esclusiva competenza locale quando ne facciano richiesta, con le formalità previste dal relativo Regolamento, almeno 200 cittadini;

2. Può essere oggetto di Referendum popolare il cambiamento dell'attuale denominazione del Comune;

3. Non possono essere oggetto di Referendum le seguenti materie:
- elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- i dipendenti comunali e il loro trattamento economico;
- le misure delle tariffe per imposte e tasse comunali;
- espropriazioni per pubblica utilità;
- funzionamento del consiglio e della Giunta;
- PRG e sue revisioni e gli strumenti urbanistici attuativi.

4. L'ammissibilità del Referendum è dichiarata da un "Comitato di Garanti", composto da:

- il Presidente del Tribunale di Locri o suo delegato;
- il Presidente del T.A.R. di Reggio Calabria o suo delegato;
- dal Segretario Comunale, che si dovrà pronunciare prima che venga dato inizio alla raccolta delle firme.

5. I quesiti referendari devono essere posti sotto forma di articolo ovvero di schema di deliberato;

6. I risultati dei Referendum sono validi purché vi abbiano partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e abbiano ottenuto la maggioranza dei voti validi;

7. I risultati dei referendum popolari sono vincolanti per il Consiglio Comunale che deve provvedervi entro 90 giorni dalla pubblicazione dei risultati adottando i conseguenziali atti, fatti salvi gli effetti già prodotti dai provvedimenti amministrativi adottati;

8. Qualora l'atto che si intende sottoporre a Referendum non sia stato in tutto o in parte eseguito l'Amministrazione può d'intesa con il Comitato promotore adottare provvedimenti per evitare lo svolgimento del referendum, fermi restando la validità degli effetti prodotti dai provvedimenti adottati; i termini dell'eventuale accordo devono essere ampiamente pubblicizzati;

9. Con apposito Regolamento verranno disciplinate le forme e le modalità per la richiesta e lo svolgimento dei referendum.

TITOLO VII

ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 30 (EX ART.35)
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Ciascun cittadino ha libero eccesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici
2. Possono essere sottratti alla consultazione gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al comma precedente deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4.*Il regolamento :*
− disciplina le modalità di accesso, nella forma di pura visione e rilascio di copia dei documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione ;
− disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito ;
− detta misure organizzative idonee a garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di accesso.

4.Sono pubblici i provvedimenti emessi dagli organi e dai responsabili dei servizi, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge.

Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale – a domanda o d'ufficio – deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni.
Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolarmente o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantire la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.
I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento

dell'attività amministrativa.

ART.36
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. *Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.*

2. *Al fine di garantire la trasparenza della propria azione, l'Amministrazione rende pubblici con gli strumenti più idonei d'informazione e comunicazione :*
- *le scelte di programmazione ;*
- *i dati relativi all'andamento demografico, qualità dell'ambiente urbano, salute ;*
- *i criteri e le modalità adottati per gli appalti di opere pubbliche e per la fornitura di beni e servizi.*

ART. 31
DIRITTO DI INTERVENTO

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

TITOLO VIII

FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE

ART. 32
PRINCIPI E CRITERI DI FINANZA LOCALE

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla Legge, il comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporti ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti da stabilirsi con provvedimento del Consiglio Comunale;

2. Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di opere pubbliche, interventi o alla istituzione e gestione di nuovi servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione;

3. L'apposito regolamento disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione resa dal cittadino;

4. Con deliberazione del Consiglio Comunale viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione di opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

5. Il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e l'assunzione di mutui che impegnano il Comune oltre tre anni sono rispettivamente approvati e assunti con deliberazione del Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

ART. 33
CONTROLLO ECONOMICO E DI GESTIONE

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per consentire il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia e efficienza dell'azione amministrativa del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili sono accompagnati da una relazione che consenta una lettura per programmi, progetti e costi;

2. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dovranno, su richiesta dei vari organi comunali, riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con riferimento all'efficienza ed economicità degli stessi;

3. Il Consiglio Comunale può chiedere notizie della gestione finanziaria ed economica

del Comune anche attraverso relazioni informative e propositive da richiedere alla Giunta Municipale, al revisore del conto, al Direttore Generale, ove nominato, o al Segretario comunale e al responsabile del servizio;

ART. 34
REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

1. Il regolamento di contabilità deve disciplinare l'organizzazione e le modalità di funzionamento del revisore del conto, individuandone le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi e i metodi tesi a assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del comune e il revisore;

2. Saranno disciplinate dal regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dell'ufficio di revisore del conto, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative a sindaci e revisori delle società per azioni;

3. Il regolamento di contabilità del Comune dovrà essere approvato nel rispetto dei principi del presente titolo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato;

ART. 35
REVISORI DEI CONTI: NOMINA E FUNZIONI

1. Il Consiglio Comunale elegge **con votazione palese - a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ai sensi e con le modalità di cui all'art.234 Dlgs 267/2000 e S.M.I.:**

- gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

- gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;

- gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. contestualmente alla nomina deve essere previsto il compenso annuale da corrispondere a carico dei vari esercizi finanziari;

3. Il revisore del conto dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo gravi inadempienze ed è rieleggibile per una sola volta;

4. Il revisore dei conti:
- ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune;
- partecipa, se richiesto, alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale fornendo pareri e consulenze nel rispetto del compito affidatogli

5. Il revisore dei conti, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le *seguenti* funzioni **assegnategli dal Dlgs n° 267/2000 e s.m.i. ed in particolare:**

- collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
- attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo ed esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

5. *Il revisore dei conti esprime i pareri di cui all'art.105 del D.L.gs. 77/95 con le specificità previste dall'art.17 del D.L.gs. 342/97, e risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.*

Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

TERMINI PER L'ADEGUAMENTO O L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

ART. 41
REGOLAMENTO LAVORI CONSILIARI E GIUNTA

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio Comunale provvede ad adeguare il vigente regolamento che disciplina i lavori del Consiglio stesso, e della Giunta.

ART. 42
REGOLAMENTO UFFICI E PERSONALE

1. Entro 180 giorni, ove non già provveduto, dall'entrata in vigore dello Statuto deve essere adottato, ovvero adeguato quello vigente, dal Consiglio comunale un Regolamento che disciplini:

a) la dotazione organica del personale;

b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

c) le modalità per l'attribuzione al Direttore Generale, ove nominato, al Segretario e ai dipendenti di responsabilità gestionali;

2. Il Regolamento di cui al punto 1. dovrà tenere conto di quanto previsto dall'art. 51 della Legge 08.06.90, n° 142 e successive modifiche ed integrazioni e dal presente Statuto.

ART.43
REGOLAMENTO RAPPORTI ORGANISMI ASSOCIATIVI E SVOLGIMENTO REFERENDUM

1. Entro 240 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Comunale, ove non già provveduto, deve adottare un Regolamento che disciplini le forme, i criteri e le modalità di partecipazione degli organismi associativi all'amministrazione locale secondo le norme previste dal presente Statuto;

2. Con lo stesso Regolamento sono previste le forme e le modalità per la richiesta e lo svolgimento dei Referendum, secondo quanto previsto dall'art. 29 del presente Statuto;

ART. 44
ADEGUAMENTO REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RILASCIO COPIE

1. Entro 20 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio Comunale, ove non già deliberato, provvede ad adeguare il regolamento sull'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi e al rilascio di copie, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e seguenti del presente Statuto.

ART. 45
DEROGHE AI TERMINI

1. per comprovabili obiettive difficoltà il Consiglio Comunale può concedere, con proprio atto formale e per una sola volta, deroghe di massimo 60 giorni rispetto ai termini previsti per l'approvazione dei Regolamenti riportati nel presente titolo;

ART. 36
PARI OPPORTUNITA'

Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali. A tal fine promuove la presenza dei due sessi nella Giunta ed in tutti gli organi collegiali del Comune, nonché nelle rappresentanze del Comune negli enti partecipanti. Il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

ART. 36 BIS
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Il Comune di Agnana Calabra si costituisce parte civile nei processi contro il racket e l'usura.

TITOLO IX
DISPOSIZIONE FINALE

ART.37
DISPOSIZIONE FINALE

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto e quelli necessari per la sua attuazione mantengono la loro efficacia i regolamenti vigenti se ed in quanto compatibili con lo Statuto medesimo.